

N. 2291-1602-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE AZIMONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 3 febbraio 1970

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
recante norme in materia di collocamento e accertamento
dei lavoratori agricoli

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRAMEGNA, CAPONI, TOGNONI, ARZILLI, BARDELLI, BRUNI, BO, di MARINO, FREGONESE, GESSI NIVES, GIANNINI, GUGLIELMINO, MARRAS, MARTELLI, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI, POCETTI, RAUCCI, REICHLIN, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI LUCIANA, SULOTTO, SCUTARI, SCIPIONI, TRIPODI GIROLAMO, VENTUROLI

Presentata il 19 giugno 1969

Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo e da ogni parte politica si va ripetendo che la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente la disciplina sul collocamento, non risponde più alle reali esigenze del momento a causa dei profondi mutamenti intervenuti non solo rispetto alla nuova situazione nel mercato della manodopera ma altresì nella complessa realtà sociale.

Già in occasione della discussione del bilancio del Ministero del lavoro nella Commissione lavoro, il relatore onorevole Lobianco, non ha mancato di evidenziare il problema in tutta la sua portata politica e sociale.

Il Consiglio nazionale della economia e del lavoro ha dedicato alcune sedute al delicato argomento e pur non avendo ancora elaborato un documento conclusivo, se si esaminano i resoconti stenografici, non è difficile rilevare l'orientamento chiaramente emerso. Viene cioè confermato il convincimento essere l'attuale ordinamento superato e non più rispondente alle nuove esigenze mentre si evidenziano

orientamenti ed indirizzi nuovi che meritano veramente di essere attentamente considerati:

a) l'esigenza del collegamento tra l'organizzazione del collocamento e la programmazione dello sviluppo economico;

b) l'opportunità di responsabilizzare una effettiva partecipazione della organizzazione del collocamento alla elaborazione dei programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale in modo da garantire una sufficiente armonia tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro;

c) la necessità di assicurare nella organizzazione del collocamento la concreta partecipazione delle parti sociali (sindacati lavoratori e imprenditori) alla più possibile e corretta gestione dell'insieme dei servizi, togliendo così a tali servizi il loro attuale carattere meramente burocratico ed agnostico.

In altri termini è emerso cioè il convincimento che il collocamento non può esaurire, come ora avviene, la sua funzione all'avviamento passivo della manodopera disoccupata.

Esso deve al contrario divenire strumento attivo della politica della occupazione nel contesto degli strumenti operativi della programmazione economica.

Ancora più recentemente il Senato della Repubblica, cogliendo l'occasione nella discussione ed approvazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, ha introdotto taluni dispositivi sostanzialmente innovativi in materia di disciplina sul collocamento, per altro di carattere generale e che avremo modo di approfondire allorquando il disegno di legge già approvato dal Senato sarà sottoposto al nostro esame.

In quella occasione l'onorevole Ministro del lavoro, non esitò ad affermare essere le disposizioni introdotte nel disegno di legge concernente lo Statuto dei lavoratori, norme miranti a trasferire ai sindacati un potere nel collocamento e ha confermato l'impegno del Governo di presentare un disegno di legge avente per obiettivo il riordinamento generale del sistema in atto.

Non credo però che si debba intendere con ciò una proposta in alternativa radicale tra carattere pubblicistico del collocamento e gestione autonoma da parte dei sindacati.

Si tratta invece di dare un contenuto a quanto è previsto nel paragrafo 115 del programma di sviluppo economico là dove si evidenzia l'esigenza per il legislatore a fare della organizzazione del collocamento uno strumento attivo della programmazione economica per cui la responsabile partecipazione dei sindacati appare indispensabile e prioritaria. In altri termini si tratta di far uscire il collocamento dalla attuale concezione meramente assistenziale e burocratica per farlo assurgere a vero strumento idoneo ed efficace per una politica della mano d'opera.

In questi termini non è più discussa la partecipazione dei sindacati. Si tratta soltanto di individuare il metodo più idoneo.

È tanto universalmente riconosciuto questo principio che viene quasi spontaneo il domandarci come mai non l'abbia avvertito il legislatore fin dal 1949.

Evidentemente a quell'epoca il mercato della manodopera era tale che quasi certamente sarebbe stato pericoloso avventurarsi in una diversa disciplina. Basti pensare alla situazione sindacale del momento. Una situazione cioè nella quale i sindacati lavoratori si trovavano profondamente divisi in una lacerante contrapposizione soprattutto sul modo di intendere il sindacato nella sua articolazione interna e sul ruolo che il sindacato sarebbe chiamato ad assolvere nel contesto dello Stato democratico.

Oggi la situazione è sostanzialmente mutata fin al punto da porre in essere una nuova coscienza sindacale in una prospettiva ricca di possibili sviluppi altamente positivi. Ecco perché si considera oggi giusto il tempo che il legislatore provveda nei migliori dei modi, in un clima di mutata situazione più favorevole e con alle spalle una esperienza la quale anche nei suoi aspetti negativi può essere utilizzata per soluzioni positive.

Se questa è una esigenza avvertita di una nuova disciplina generale del collocamento, lo è evidentemente e con particolare acutezza in agricoltura.

Dati il preminente carattere di avventiziato e stagionale della occupazione in agricoltura e la tuttora grave eccedenza in talune zone dell'Italia meridionale della offerta della mano d'opera rispetto alla domanda, e oggettivamente considerando la normativa in atto alla presenza dei fenomeni suddetti, appare difficilmente contestabile l'osservazione che la normativa in atto è più idonea a favorire gli abusi piuttosto che a reprimerli.

L'aberrante fenomeno del « mercato di piazza » o « caporalato della occupazione » è stato la causa, non ultima, di dolorose esplosioni ed è fenomeno difficilmente perseguibile con l'attuale legislazione.

Si tratta quindi di rispondere alle attese da tempo invocate e cioè di una normativa più moderna capace di garantire una disciplina rispondente a criteri di socialità e di giustizia.

A tali obiettivi risponde il decreto-legge nella sua elaborazione formulata dalla maggioranza della Commissione.

La necessità di ricorrere al decreto-legge, in queste occasioni, è stata da tutti riconosciuta indispensabile anche se ogni gruppo intende mantenere ferme le proprie riserve in ordine all'uso di tale strumento da parte dell'esecutivo.

Si trattava di colmare la lacuna dovuta al fatto che con la scadenza della legge 5 marzo 1963, n. 322, avvenuta il 31 dicembre 1960, ci si viene a trovare di fronte ad una carenza legislativa in materia di elenchi anagrafici cui sono legate le prestazioni delle provvidenze assistenziali. A ciò si è provveduto con i dispositivi contenuti negli articoli 18 e 19 del decreto-legge. Né si può imputare il Governo di inerzia anche se esisteva da tempo una proposta di legge di iniziativa parlamentare (proposta n. 1602) dell'onorevole Gramigna ed altri.

Era infatti risaputo che da tempo il Ministero del lavoro aveva in corso una consul-

tazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori su questo problema e su altre questioni che riguardano sempre il settore agricolo in materia di indennità di disoccupazione, assegni familiari e ristrutturazione del sistema previdenziale.

Consultazioni che dovettero essere interrotte in un primo momento per la dolorosa morte del compianto Ministro onorevole Brodolini e per la crisi di Governo dopo.

Le conclusioni di queste consultazioni, delle quali, penso, tutti vorranno sottolineare l'opportunità, venivano a coincidere alla fine con ciò che può ben definirsi un momento estremamente impegnativo per il Ministero e particolarmente per il ministro del lavoro: momento che è stato definito « autunno caldo ».

Nel limite dell'umano possibile il Ministero del lavoro è riuscito a sottoporre il decreto alla approvazione del Consiglio dei Ministri nel più breve termine di tempo e cioè nella seduta del 3 febbraio 1970.

Certo nessuno si illude che con questo provvedimento verranno risolti tutti i problemi che ancora travagliano il mondo agricolo del nostro paese. Ben altri e fondamentali provvedimenti attende l'agricoltura italiana, ed è proprio il caso di dirlo, non solo di natura economica.

Alcune testimonianze che ci vengono da particolari regioni del nord Italia e da altri paesi stanno a confermare come taluni fenomeni, specie quello relativo alla fuga dalla campagna, non sono più fenomeni derivanti soltanto da situazioni economiche, ma investono altri particolari aspetti, sociali e umani, le cui soluzioni risultano particolarmente difficili.

Inoltre non deve essere sottaciuto il fatto che con ogni probabilità la nuova normativa non potrà essere di per se stessa capace di eliminare tutti gli abusi verificatisi in questi anni. Abusi nell'avviamento al lavoro e abusi nelle iscrizioni negli elenchi anagrafici. Caratteristica questa purtroppo in uso in talune zone dell'Italia meridionale per le sempre più impellenti necessità di garantire in qualche modo una assistenza a tanta povera gente presente in un contesto socio economico di estrema precarietà. Con ogni probabilità, quando la nuova normativa sarà sincronizzata con quella che si attende relativamente alla disoccupazione e agli assegni familiari potrebbe risultare persino capace di stimolare una nuova pratica abusiva altrettanto pericolosa.

Ecco perché si confida che la partecipazione responsabile delle organizzazioni sindacali possa costituire una sufficiente garanzia per la più corretta applicazione.

Occorrerà avere una volontà di suscitare un nuovo costume. La unanime dichiarazione di considerare complessivamente positivo il decreto legge, da parte di tutte le organizzazioni sindacali, pur conoscendo le gravi responsabilità che si assumono, deve essere considerata di grande valore e merita di essere tenuta presente come elemento di garanzia di successo della nuova disciplina.

Desidero mettere in evidenza i punti sui quali non si è raggiunto una intesa unanime in commissione e che ritorneranno evidentemente in discussione in questa sede.

Il primo di questi punti di dissenso riguarda la nomina del Presidente delle Commissioni. Ho già accennato dianzi che non vogliamo porre il problema della riforma della disciplina sul collocamento in termini di alternativa - funzione pubblica o esclusiva del sindacato.

Si potrebbe tutto al più accettare la tesi essere l'attuale ancora una fase di transizione, ipotizzando a lungo termine e in una situazione ottimale, l'attribuzione alle componenti sociali interessate della gestione totale ed autonoma del collocamento. Forse non è del tutto azzardata una ipotesi di tale genere, anzi è molto facile il pensare che a lungo andare, non solo i sindacati lavoratori ma anche le stesse organizzazioni imprenditoriali finiranno per considerare necessaria una simile soluzione. Potrebbe in sostanza prevalere il convincimento, che attribuendo all'agente contrattuale la funzione del collocamento verrebbe meglio garantito il controllo sulla osservanza delle norme contrattuali da ogni pratica eversiva in qualsiasi direzione si manifesti.

Ciò detto appare fuori discussione il fatto che in questo momento la funzione del collocamento resta una prerogativa dello Stato a cui sono chiamate a partecipare le forze sociali interessate in posizione di eminente responsabilità.

Se questa è la tesi emersa, è troppo evidente che si debba tenere presente il fatto che la funzione del presidente non è soltanto quella di convocare e presiedere le riunioni delle commissioni. A tale funzione sono altresì legati taluni adempimenti per cui non è possibile attribuire tali adempimenti ad organi al di fuori di quelli che sono propri dello Stato.

Del resto questo argomento è già stato ampiamente discusso in Commissione e in Aula

al Senato nel momento stesso in cui si sono inserite le disposizioni in materia di collocamento. Per le soluzioni cui si è pervenuti e per esigenza di uniformità legislativa appare più che logica la soluzione indicata nel decreto-legge governativo. Le stesse considerazioni valgono anche per ciò che si riferisce alla richiesta di codificare il principio che talune decisioni riservate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e del collocatore debbano essere vincolate al parere delle commissioni stesse. La maggioranza della Commissione ritiene che la norma dettata dal decreto-legge (sentito il parere) possa ritenersi la più corretta e rispondente ai criteri informatori dell'intero provvedimento.

Altro elemento di dissenso emerso è quello relativo alla non pariteticità delle forze sociali rappresentate nelle varie commissioni.

Il criterio adottato dal decreto-legge (così come nelle disposizioni inserite nello Statuto dei lavoratori) concede la maggioranza di rappresentanza ai rappresentanti dei lavoratori. È stato anzi osservato che tale criterio contrasta con la sentenza del 27 marzo 1966, n. 25, della Corte costituzionale e con la convenzione n. 88 dell'Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra a cui l'Italia ha aderito con deliberazione ratificata dal Parlamento.

Senza porre minimamente in dubbio i due richiami, si deve osservare che appare difficilmente invocabile la convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro, solo se si pone mente al comma 8 dell'articolo 19 dello Statuto della stessa organizzazione là dove si prevede che gli Stati aderenti sono liberi di conservare nei loro ordinamenti legislativi condizioni che risultano migliori a favore dei lavoratori.

Nel nostro caso tale diritto non solo risulta perfettamente applicabile, ma diviene persino essenziale se si considera quali sono gli interessi primari cui si riferisce l'ordinamento legislativo. Non v'è alcun dubbio che in questa materia l'interesse primario è rappresentato dai lavoratori. Né appare del tutto accettabile la sentenza della Corte costituzionale per la (sia pure leggera) diversa origine cui è scaturita.

Per queste brevi ma, penso, significative considerazioni, il criterio affermato nel decreto-legge governativo non dovrebbe essere modificato.

Infine se pure si deve riconoscere una certa validità al principio secondo cui la richiesta di assunzione dovrebbe indicare i nominali

dei lavoratori da assumere, esso deve esplicarsi entro limiti di assoluta eccezionalità, riconoscendo che per norma generale la richiesta deve essere essenzialmente e prevalentemente numerica.

In sostanza vorrei che venisse attentamente considerata la funzione delle Commissioni regionali previste dal decreto-legge governativo.

Sul provvedimento, hanno espresso parere favorevole le Commissioni affari costituzionali, Bilancio e Agricoltura, quest'ultima con le seguenti osservazioni: 1) estendere la corresponsione del gettone di presenza anche ai membri delle Commissioni regionali ed a quelli delle Commissioni locali; 2) assicurare nelle Commissioni una maggiore rappresentanza delle aziende coltivatrici dirette, rispetto ai rappresentanti dei datori di lavoro (tenuto fermo il numero complessivo fissato dal decreto-legge) in riferimento al rapporto obiettivo esistente fra coltivatori diretti ed aziende agricole nelle diverse zone del paese; fissare comunque a due il numero minimo dei rappresentanti dei coltivatori diretti; 3) chiarire il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, nel senso che esso non deve creare pregiudizio alle aziende agricole minori e coltivatrici dirette; 4) estendere la norma di cui al quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge anche all'ipotesi prevista dal successivo quinto comma dello stesso articolo.

Se sono valide le considerazioni di fondo che si sono fatte in premessa, se hanno un valore le indicazioni emerse nei dibattiti di questi ultimi anni sull'argomento, se si vuol dare un contenuto al paragrafo 115 del programma di sviluppo economico, appare quanto mai incontestabile l'alta funzione di dette commissioni tale da augurarci veramente che finalmente l'organizzazione del collocamento si inserisca con gli altri come componente essenziale per dare vita ad una efficiente politica della occupazione.

È questo l'augurio che si vuol esprimere, onorevoli colleghi, al termine di questa, forse incompleta, relazione invitandovi a convertire in legge senza ulteriori indugi il decreto-legge, in considerazione della sua urgenza legata alla scadenza di termini di legge ma, anche e soprattutto, per il convincimento che è in ciascheduno di noi e cioè, dare una risposta positiva ad una domanda che da tempo ci viene dal mondo dei lavoratori in agricoltura.

AZIMONTI. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

N. 2291

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

N. 2291

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 2), dopo le parole « ai fini » è inserita la parola « normativi, ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante » sono inserite le parole « del Consiglio regionale ove costituito o »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti », sono sostituite dalle parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti ».

All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole « e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante ».

Al n. 4), le parole « Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezioni dell'Ufficio del lavoro ».

Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:
« 7) di determinare, sentite le Commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

« 8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7) ».

All'articolo 4, primo comma, le parole « da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati » sono sostituite con le parole « dal direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti ».

Al settimo comma, le parole « di cui al successivo articolo 17 » sono sostituite con le parole « di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5 ».

All'articolo 5, il n. 1 è sostituito dal seguente:

« 1) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3 »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3 ».

Dopo il n. 5) è inserito il seguente:

« 6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

All'articolo 6, primo comma, le parole: « presso le Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « presso le Sezioni dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dal collocatore » sono sostituite con le parole « dal dirigente della Sezione »; le parole « da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti »; le parole « dei datori di lavoro a tre » sono sostituite con le parole « dei datori di lavoro a quattro ».

All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole: « comma terzo » sono sostituite con le parole « comma secondo »;

al n. 5) le parole: « ai lavoratori subordinati » sono sostituite con le parole « ai lavoratori agricoli subordinati »; le parole « fine del trimestre » sono sostituite con le parole « fine di ciascun trimestre ».

Al terzo comma, le parole « all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334 » sono sostituite con le parole « al presente decreto ».

All'articolo 8, primo comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dalla pubblicazione » sono sostituite con le parole « dall'ultimo giorno di pubblicazione ».

All'articolo 9, primo comma, le parole « dalla Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « dalla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, dopo la parola « insoddisfatte » sono inserite le parole « alle Sezioni contermini e ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « alla Sezione » sono inserite le parole « dell'Ufficio del lavoro ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno ».

Al quarto comma, le parole « di parenti ed affini entro il terzo grado » sono sostituite con le parole « di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado ».

Al decimo comma le parole « alla Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « alla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, le parole « comma primo » sono sostituite con le parole « presente decreto ».

All'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3) ».

Al terzo comma, la parola « qualifiche » è sostituita con la parola « specializzazioni ».

All'articolo 12, settimo comma, le parole « dagli atti del collocamento » sono sostituite con le parole « dagli atti di ufficio ».

All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola « comunicazione » è inserita la parola « motivata »; le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « tre giorni »; le parole

« del luogo ove si svolgono i lavori » sono sostituite con la parola « competente »; dopo le parole « intima al datore di lavoro » sono inserite le parole « dandone contemporaneamente comunicazione alla Commissione locale ».

All'articolo 14, primo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

Al secondo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

All'articolo 16, è premesso il seguente comma:

« Le Commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana »

Al secondo comma, le parole « di collocamento » sono soppresse.

All'articolo 17, terzo comma, le parole « entro 180 giorni » sono sostituite con le parole « entro 100 giorni ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto ».

All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le funzioni delle Commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6 ».

All'articolo 19, ultimo comma, le parole « agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 » sono sostituite con le parole « agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 ».

All'articolo 20, quarto comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1602

ART. 1.

In attesa di una riforma generale del servizio di avviamento al lavoro della mano d'opera, in ogni comune della Repubblica, con sede nell'ufficio di collocamento, è istituita una commissione comunale per l'avviamento al lavoro e per l'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli.

In ogni frazione di comune avente più di 50 lavoratori agricoli iscritti nelle liste di collocamento, è nominato un coadiutore frazionale della commissione di cui al precedente comma.

ART. 2.

La commissione comunale è composta:

a) da tre membri effettivi e tre membri supplenti, designati dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, in ragione di un membro effettivo e un membro supplente per ciascuna organizzazione;

b) dal collocatore comunale, con le funzioni di segretario.

La commissione e i coadiutori frazionali di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono nominati dal sindaco del comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e durano in carica due anni.

La commissione è presieduta a turno dai suoi membri effettivi ed è convocata dal Presidente, anche dietro semplice richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri effettivi. I membri supplenti partecipano di pieno diritto alle riunioni, in sostituzione dei membri effettivi assenti, delle rispettive organizzazioni.

ART. 3.

La commissione comunale provvede:

a) a formare la lista dei lavoratori agricoli avventizi disoccupati e a determinarne la graduatoria ai fini dell'avviamento al lavoro;

b) ad attribuire a ciascun iscritto nella lista la qualifica professionale spettante, e le eventuali qualifiche professionali secondarie sulla base dell'attività lavorativa precedentemente svolta o di attestati di competenza teorica e pratica esibiti, in corrispondenza con le classificazioni contemplate nei contratti col-

lettivi di lavoro e negli accordi sindacali vigenti;

c) a controllare che ciascun lavoratore agricolo avventizio avviato al lavoro sia adibito all'attività per la quale è richiesto e goda di un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi sindacali e dalle leggi;

d) a controllare che le assunzioni al lavoro avvengano nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

e) a formulare annualmente le previsioni di occupazione per l'agro del comune e a proporre le necessarie misure per incrementare l'occupazione agricola e promuovere la formazione professionale dei lavoratori della terra;

f) a concorrere con la commissione provinciale di cui al successivo articolo 12 alla disciplina dell'emigrazione e dell'immigrazione della mano d'opera agricola;

g) a formare gli elenchi dei lavoratori agricoli, compresi i partecipanti, i coloni e i mezzadri impropri, aventi diritto alle prestazioni previdenziali previste dalle leggi vigenti.

Ai fini indicati nella lettera a) del presente articolo, ogni azienda agricola non diretto-coltivatrice situata nel territorio del comune è tenuta a presentare alla commissione, nel corso degli ultimi 30 giorni dell'annata agraria, il piano previsionale di attività e di occupazione per l'annata agraria successiva, sotto la pena di un'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

ART. 4.

La lista di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 deve essere compilata seguendo l'ordine di iscrizione dei disoccupati e deve essere costantemente aggiornata.

La graduatoria dei disoccupati, distinta per qualifiche, è formata attribuendo a ciascun iscritto tanti punti quanti sono i giorni di disoccupazione risultanti negli ultimi dodici mesi, e tre punti per ciascuna persona eventualmente risultante a carico ai fini della corresponsione degli assegni familiari, detratte le giornate eventualmente impiegate in proprio quale partecipante, colono, mezzadro o coltivatore diretto, o alle dipendenze di terzi in attività extra-agricole.

All'avviamento al lavoro provvede il collocatore comunale attenendosi rigorosamente alla graduatoria.

Il lavoratore avviato al lavoro viene immediatamente depennato dalla graduatoria per

esservi reiscritto al termine del lavoro al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate di lavoro effettuate negli ultimi dodici mesi.

La lista con la graduatoria deve essere sempre esposta al pubblico presso l'ufficio di collocamento, in luogo ben visibile.

ART. 5.

Chiunque intenda assumere mano d'opera da adibire in lavori agricoli deve farne richiesta all'ufficio di collocamento del comune nel cui territorio è situata l'azienda, a meno che non si tratti di lavoratori appartenenti al proprio nucleo familiare.

La richiesta deve indicare il numero dei lavoratori occorrenti distinti per qualifica professionale, l'indicazione e l'ubicazione dell'azienda. Qualsiasi segnalazione nominativa e ogni altra indicazione sono nulle.

È vietata ogni diversa forma di assunzione al lavoro di lavoratori agricoli avventizi. Il contravventore è tenuto al pagamento di una ammenda pari al triplo delle retribuzioni dovute ai lavoratori assunti e, se queste risultino inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali, o siano accertate infrazioni alle leggi, l'ammenda è pari a cinque volte le retribuzioni spettanti ai lavoratori. In caso di recidiva, le ammende sono raddoppiate.

ART. 6.

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro le decisioni adottate dalla commissione comunale ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente articolo 3 e di cui al precedente articolo 4, entro il termine di 30 giorni, alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12. Questa, sentiti il ricorrente e la commissione comunale ed esperite le necessarie indagini, decide entro i successivi 60 giorni.

Avverso le decisioni della commissione provinciale sulle materie di cui al precedente comma è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica alla commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che decide entro i successivi 90 giorni. Il ricorso alla commissione centrale è ammesso anche quando la commissione provinciale fa trascorrere il termine senza pronunciarsi.

I ricorrenti possono farsi rappresentare davanti alla commissione provinciale e alla commissione centrale di cui al presente articolo da altra persona all'uopo delegata.

ART. 7.

La commissione comunale provvede alla formazione e approvazione degli elenchi annuali di cui alla lettera g) del precedente articolo 3 entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, attribuendo a ciascun iscritto tante giornate di occupazione quante sono quelle annotate dall'ufficio di collocamento sulla base degli avviamenti al lavoro avvenuti nel corso dell'annata precedente, aggiungendovi le eventuali altre giornate di lavoro eseguite dall'iscritto nello stesso periodo, che siano accertate dalla commissione comunale di sua iniziativa o dietro segnalazione del lavoratore, fatta personalmente o a mezzo di un sindacato di categoria o di un patronato di assistenza, appositamente delegato.

ART. 8.

Di ciascuna assunzione di lavoratore agricolo con contratto annuo, a cura del datore di lavoro deve essere fatta denuncia alla commissione comunale entro 30 giorni, sotto pena di una ammenda di lire 50 mila per ogni lavoratore assunto.

I concedenti di terreni a colonia, a mezzadria impropria o a compartecipazione, devono denunciare alla commissione comunale, entro 30 giorni, il rapporto da loro messo in essere, indicando l'ubicazione e la estensione del fondo, nonché le colture praticate, sotto pena di un'ammenda pari a lire 50 mila per ogni partecipante, colono o mezzadro improprio assunto.

Sulla base delle denunce di cui ai precedenti commi del presente articolo e ai periodi convenzionali di occupazione di cui alla lettera c) del successivo articolo 13, la commissione comunale attribuisce a ciascun lavoratore agricolo, partecipante, colono o mezzadro improprio, le giornate di lavoro da valere ai fini previdenziali, aggiungendovi quelle eventualmente denunciate come impiegate per lavori straordinari sul fondo e le altre eventualmente accertate secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 e ai sensi del successivo articolo 9.

I familiari dei partecipanti, dei coloni e dei mezzadri impropri hanno diritto, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali, all'attribuzione delle giornate di lavoro eseguite anche a domicilio, per la pulitura e la prima trasformazione dei prodotti agricoli, oltre che per tutto ciò che attiene al processo di lavorazione del fondo e di raccolta dei prodotti.

ART. 9.

Il lavoratore agricolo che svolga anche attività come coltivatore diretto, per la conduzione di fondo il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, può integrare le giornate attribuitegli negli elenchi anagrafici come giornaliero di campagna, partecipante, colono o mezzadro improprio, dietro domanda da presentarsi alla commissione comunale entro gli ultimi 30 giorni dall'annata agraria, con quelle impiegate sul proprio fondo, che vengono computate sulla base dei periodi convenzionali di occupazione di cui alla lettera c) del successivo articolo 13. Nella domanda devono essere indicate l'ubicazione e l'estensione del fondo nonché le colture praticate. I contributi relativi sono a carico del lavoratore.

ART. 10.

La commissione comunale provvede, alla fine di ciascun trimestre, ad aggiornare gli elenchi annuali, di cui al precedente articolo 7, sulla base delle variazioni intervenute, compilando appositi elenchi suppletivi con l'indicazione della data di decorrenza di ciascuna nuova iscrizione, o cancellazione, o passaggio dall'una all'altra categoria.

Sia gli elenchi annuali sia quelli trimestrali sono pubblicati nell'albo pretorio del comune per 15 giorni, entro 15 giorni dalla loro approvazione, a cura della commissione comunale, e devono rimanere permanentemente esposti presso l'ufficio comunale di collocamento, in luogo ben visibile, fino al termine dell'anno solare cui si riferiscono. Della pubblicazione degli elenchi annuali a cura della commissione comunale viene dato avviso a mezzo di pubblici manifesti.

Entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, gli elenchi devono essere trasmessi alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, nonché alle sedi provinciali dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL. Essi diventano esecutivi e validi a tutti gli effetti 30 giorni dopo l'inizio della pubblicazione e seguono l'anno solare.

I lavoratori agricoli che al momento dell'avviamento al lavoro non risultino iscritti negli elenchi e pertanto non siano beneficiari del diritto alle prestazioni previdenziali, vengono ammessi immediatamente alla assistenza di malattia. in attesa della loro inclusione ne-

gli elenchi, dietro semplice comunicazione alla competente sezione territoriale dell'INAM da parte della commissione comunale.

ART. 11.

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro le decisioni adottate dalla commissione comunale in materia di accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli, entro il termine di 30 giorni, alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 12. Questa, sentiti il ricorrente e la commissione comunale ed esperite le necessarie indagini, decide entro i successivi 60 giorni.

Avverso le decisioni della commissione provinciale in materia di accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide entro i successivi 90 giorni. Il ricorso al Ministro è ammesso anche quando la commissione provinciale faccia trascorrere il termine senza pronunciarsi.

I ricorrenti possono farsi rappresentare davanti alla commissione provinciale da altra persona all'uopo delegata.

ART. 12

In ciascuna provincia è istituita una commissione provinciale per l'avviamento al lavoro e per l'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli.

La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ed è composta:

a) da 9 rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori agricoli, in ragione di tre per ciascuna organizzazione;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali più rappresentative;

c) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale;

e) da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le funzioni di segretario.

La commissione provinciale è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge e dura in carica due anni.

Essa è convocata dal suo presidente, anche dietro semplice richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

ART. 13.

La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) coordina le proposte delle commissioni comunali di cui al precedente articolo 1, in ordine alla formazione professionale e all'incremento dell'occupazione agricola;

b) fissa i criteri orientativi e adotta decisioni in materia di emigrazione ed immigrazione di manodopera agricola;

c) determina per zone agrarie e sulla base delle colture, i periodi convenzionali di occupazione per l'attribuzione, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali previste dalle leggi vigenti, per i coloni e mezzadri impropri, ed i coltivatori diretti di cui al precedente articolo 9;

d) vigila sulla legittimità delle decisioni delle commissioni comunali di cui al precedente articolo 1;

e) decide sui ricorsi prodotti contro le decisioni adottate dalle commissioni comunali, in materia di avviamento al lavoro e di accertamento dei diritti previdenziali.

ART. 14.

Ai componenti delle commissioni comunali e ai componenti delle commissioni provinciali è dovuta per ogni seduta una indennità, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi occorrenti per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

ART. 16.

Le domande, le denunce, i ricorsi, i certificati e gli atti prodotti in applicazione della presente legge sono esenti dal bollo.

ART. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.